

Verbale d'accordo

L'anno 2017, il giorno 7 del mese di marzo, in Pistoia presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori, in via N. Copernico, 96/a - Sant'Agostino- Pistoia

tra

le sottoscritte Organizzazioni

si è convenuto

di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 24 settembre 2012 con le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) **L'art. 4 - Manodopera addetta alle operazioni di raccolta** - viene così sostituito:
I lavoratori addetti alle operazioni di raccolta, sono inquadrati all'interno dell'area 3 - comune, del presente C.P.L. con il salario stabilito dal Contratto provinciale di Lavoro per detta categoria.

Le parti individuano le seguenti esclusive operazioni di raccolta:

raccolta olive, raccolta uva, raccolta ortaggi, raccolta frutta e raccolta fiori.

Ai sopra indicati lavoratori, operai a tempo determinato, addetti alle operazioni di raccolta, si applica una retribuzione oraria lorda onnicomprensiva a valere ad ogni effetto contrattuale e di legge, come di seguito indicato:

tariffa oraria unica di raccolta per olive, uva, ortaggi, frutta e fiori pari ad euro 7,50 onnicomprensivi.

2) **Classificazione operai agricoli** - resta confermata la classificazione di cui all'art. 6 del CPL 24 settembre 2012 con le seguenti aggiunte per le aziende agricole:

-aggiungere all'operaio qualificato: "aiuto macellaio";

-aggiungere all'operaio specializzato: "macellaio" colui che con perizia taglia e seziona le parti dell'animale";

-aggiungere allo specializzato super: "macellaio esperto" colui che con esperienza, autonomia e perizia taglia e seziona in parti l'intero animale.

3) **L' art. 8 - Orario di Lavoro** – viene così modificato:

L'orario contrattuale massimo di lavoro, stabilito nella misura di 39 ore settimanali viene di norma suddiviso in 4 giorni lavorativi di 8 ore giornaliere ed uno di 7 ore, col sabato di norma libero.

Resta comunque stabilito che gli operai, in caso di particolari esigenze aziendali, sono tenuti a prestare la loro opera anche nella giornata di sabato.

In tal caso le ore lavorate in eccedenza alle ore 39 settimanali, saranno retribuite con la maggiorazione della percentuale prevista per il lavoro straordinario.

Tenuto conto delle esigenze aziendali nelle diverse fasi produttive, in applicazione dell'art. 34 del CCNL, 2° comma (*tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore*) e 3° comma (*la variabilità dell'orario di ordinario settimanale di cui la precedente comma è consentita nel limite di 85 ore annue, con il massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale*), l'impresa ha facoltà per comprovate esigenze aziendali e per un periodo massimo di 85 ore annue, di stabilire un orario di 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno. Pertanto l'orario contrattuale di lavoro può essere elevato nei periodi da marzo a maggio e da settembre a novembre e comunque nei periodi delle semine, dei trapianti e delle raccolte - consegne - carico - scarico, con il massimo di 5 ore la

settimana distribuite in 1 ora massimo al giorno dal lunedì al venerdì o 4 ore al sabato ed 1 negli altri giorni. I recuperi saranno effettuati nel periodo da giugno a settembre e da novembre a dicembre, tramite riduzione di orario di lavoro giornaliero e, o recuperando l'intera giornata. Le ore di lavoro eccedenti all'orario flessibile (44 ore settimanali) saranno considerate straordinarie a tutti gli effetti e regolate nei limiti di 2 ore giornaliere e 13 settimanali e negli altri emolumenti dall'art. n. 9 del C.P.L.

La distribuzione delle ore lavorative nelle giornate sarà effettuata con intervalli di ore tre per i mesi di giugno, luglio e agosto ed ore una nei restanti mesi, salvo diversi accordi intervenuti fra il datore di lavoro e la maggioranza dei lavoratori.

Ove l'orario ordinario di lavoro settimanale venga suddiviso in 5 giorni, col sabato di norma libero, detta giornata concorre alla formazione del periodo delle ferie previsto dall'art. 36 del CCNL.

Per gli operai addetti alle stalle ed agli agriturismi, tenuto conto delle particolari esigenze produttive ed organizzative e fermo restando l'orario ordinario di 39 ore settimanali, la distribuzione dell'orario giornaliero di lavoro sarà concordato direttamente tra il datore di lavoro o chi per lui e gli operai.

Gli operai addetti al bestiame dovranno prestare l'assistenza notturna in caso di necessità, come dovranno effettuare il lavoro strettamente limitato al governo ed alla cura del bestiame anche nei giorni festivi e domenicali. Agli operai predetti, dovrà comunque essere assicurato un riposo continuativo di almeno 8 ore in coincidenza con le ore notturne fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003.

Dichiarazione a verbale

L'orario medio agli effetti della determinazione della retribuzione giornaliera per la corresponsione della 13a mensilità, della 14a mensilità, dell'eventuale indennità sostitutiva delle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, del trattamento di fine rapporto, ecc. è di 6 ore e 30 minuti, pari al coefficiente 6,50.

Nelle aziende ove si pratica l'orario settimanale di 39 ore distribuito in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, ove una delle festività nazionali o infrasettimanali rimaste in vigore, cada in uno di tali 5 giorni, per la festività stessa non lavorata la giornata di paga sarà raggugliata alle ore dell'orario ordinario giornaliero.

Se vi è, invece, prestazione lavorativa, in aggiunta alla paga giornaliera, spetterà al lavoratore la retribuzione relativa alla festività, in ragione di ore 6 e 30 minuti.

Le parti si impegnano ad incontrarsi per rielaborare il periodo di utilizzo degli orari pluri-settimanali (85 ore) sulla base di eventuali nuove esigenze determinate anche dal mercato.

4) L'art. 9 - **Lavoro straordinario, festivo, notturno** – viene così sostituito:

Si considera:

- a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
- b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato e di cui all' art. 40 del CCNL per gli operai agricoli e all'art. 41 del citato CCNL per gli operai florovivaisti;
- c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20 alle ore 06, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22 alle ore 5 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.

Il lavoro straordinario, salvo quanto previsto per i periodi di flessibilità in eccedenza alle 44 ore settimanali, non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità, per cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.

Fermo restando quanto sopra ed i limiti di legge, il limite massimo individuale di lavoro straordinario dell'anno non potrà superare le trecento ore.

Le percentuali di maggiorazione per gli operai agricoli sono le seguenti:

- lavoro straordinario	25%
- lavoro festivo	40%
- lavoro notturno	40%
- lavoro straordinario festivo	50%
- lavoro festivo notturno	60%

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all'art. 49 del CCNL.

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.

Le percentuali di maggiorazione per gli operai florovivaisti, giusto l'art. 43 del CCNL sono le seguenti:

- lavoro straordinario	29%
- lavoro festivo	40%
- lavoro notturno	48%
- lavoro straordinario festivo	50%
- lavoro festivo notturno	55%

Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte si farà luogo ad una maggiorazione del 10%.

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito dall'art. 49 del CCNL.

Per gli operai a tempo determinato la cui retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

5) Retribuzione:

Le parti convengono l'aumento, su un importo riferito allo specializzato florovivaista a tempo indeterminato pari ad €/ora 9,8121, di + € 0,2453 (pari a € 41,46 mensile di 169 ore). Per le altre qualifiche si applica la stessa percentuale di incremento (pari al 2,5%) sulle relative retribuzioni orarie. Per l'agricoltura tradizionale si applica l'80% dell'aumento percentuale orario del florovivaista applicato alla tabella operai agricoli. Gli aumenti decorrono dal 1 gennaio 2017.

Gli arretrati relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2017 verranno corrisposti in unica soluzione nella busta paga relativa al mese di aprile 2017.

6) All' art. 25 Miglioramento dell'occupazione e settori produttivi viene sostituita la dichiarazione a verbale in calce all'articolo nel seguente modo:

Dichiarazione a verbale :

Si conviene tra le parti che il ricorso all'appalto è funzionale al raggiungimento di obiettivi di efficientamento ed incremento di produttività aziendale sempre più necessari nel settore agricolo e florovivaistico, pertanto, pur riconoscendo la libertà sindacale d'impresa, si conviene che venga applicato il contratto di settore.

Le imprese agricole e florovivaistiche che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo, sono tenute a verificare che i soggetti ai quali

Handwritten signatures and a page number '3' at the bottom of the document.

affidano l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione di appalto tra privati.

In particolare è necessario appurare che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio d'impresa.

I lavoratori dell'azienda hanno diritto di informazioni sulla denominazione dell'impresa appaltatrice.

7) L' art.33 - **Durata e disdetta** – viene così sostituito:

Salvo le norme per le quali stata prevista apposita data di entrata in vigore, il presente Contratto Provinciale decorre dal 1° gennaio 2016 ed ha la durata sino al 31 dicembre 2019.

Esso si intenderà rinnovato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti contraenti almeno quattro mesi prima della sua scadenza a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

Il presente contratto, ancorché disdettato, continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza fino all'entrata in vigore del nuovo contratto provinciale di lavoro.

8) L'art. 35 – **Deposito** – viene così sostituito:

Per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito in legge n. 402 del 29 luglio 1996. il presente Contratto Provinciale di Lavoro – contratto di secondo livello- è stato depositato a cura di Confagricoltura Pistoia - Unione Provinciale Agricoltori, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge 402/96, nei termini di legge previsti, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alle sedi provinciali dell'INPS e dell'INAIL in data ~~19 ottobre 2012~~

9) Viene introdotto un nuovo Articolo - **Art. xx - Part time** – con il seguente contenuto

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L.: in relazione ai limiti minimi della prestazione - "i contratti provinciali possono individuare particolari tipologie dei lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate" - le parti stabiliscono che è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni di durata inferiore a quelle previste nel C.C.N.L. per il settore agrituristico. Le parti firmatarie del presente contratto provinciale si incontreranno per *definire specifici accordi*.

10) L' art. 27 Comitato paritetico provinciale viene sostituito, compreso il titolo, nel seguente modo:

Art. 27 Bilateralità

Le parti, tenuto conto che il comparto produttivo principale è costituito dal florovivismo, si impegnano a costituire la Cassa extra legem / Ente bilaterale territoriale sulla base delle indicazioni che potranno scaturire dalla trattativa a livello nazionale in sede di rinnovo del CCNL per detto comparto.

Le parti comunque, in riferimento a quanto stabilito all'art. 8 del CCNL e a quanto evidenziato al riguardo nel presente CPL, si impegnano ad incontrarsi al fine di valutare condizioni, necessità ed opportunità utili per costituire la Cassa extra legem / Ente bilaterale territoriale entro la vigenza del presente contratto.

Resta comunque inteso che, una volta costituita la Cassa Extralegem / Ente bilaterale territoriale, i criteri economici a carico del lavoratore e dell'azienda e la relativa contribuzione saranno determinati in sede di rinnovo del CPL.

A tal proposito viene costituita una commissione composta da un rappresentante per ciascuna Organizzazione firmataria del presente contratto.

Avrà sede presso l'Unione Agricoltori di Pistoia in via N. Copernico, 96/a Sant'Agostino Pistoia. È regolata da un Presidente di espressione delle Organizzazioni datoriali ed un Vicepresidente di espressione delle Organizzazioni rappresentati i lavoratori ed avrà anche il compito di analizzare le tematiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla formazione dei lavoratori.

11) All'articolo 16 – Malattia ed infortuni operai agricoli *introdurre, nella dichiarazione a verbale - operai florovivaisti, dopo il terzo capoverso la seguente dicitura:*

“Dal 01 marzo 2017, per malattie con assenza fino a 3 giorni, con obbligo di consegna del certificato medico, la carenza della malattia è pari al 55% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza del lavoratore in vigore al primo febbraio dell'anno in corso.

Per malattie superiore a tre giorni vale quanto definito nel C.C.N.L. del 22 ottobre 2014.”

12) All'art 30 del CPL Produttività inserire le seguenti modifiche:

“Si conviene di sospendere il presente articolo e togliere tutti gli eventuali riferimenti all'interno del CPL.

Nota a verbale:

Le parti si impegnano a valutare il ripristino di questo articolo qualora se ne ravvisi la necessità per sopraggiunte variazioni normative.”

13) Altre disposizioni:

Restano confermate tutte le altre norme del precedente contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaistici (stipulato il 24 settembre 2012) non modificate dal presente accordo, salvo gli adeguamenti a riferimenti normativi e del C.C.N.L..

Le parti si impegnano a riunirsi entro la fine del mese di giugno 2017 per la stesura aggiornata del nuovo contratto provinciale di lavoro.

Letto approvato e sottoscritto

Confagricoltura Pistoia

Edoardo Chiti – Antonio Dati

Federazione Provinciale Codiretti Pistoia

Simone Ciampoli – Palandri Pier Luigi

Conferazione Italiana Agricoltori Pistoia

Coppini Alessandro

F.L.A.I. - C.G.I.L. Pistoia

Capponi Fabio

F.A.I.- C.I.S.L. Toscana Nord

Amedeo Sabato

U.I.L.A. - U.I.L.

Territori Toscani

Mambrini Faderico